Vicenza, 31 marzo 2022

Ai Genitori,

a tutto il Personale scolastico

dell’Istituto Comprensivo n.9 di Vicenza

Oggetto: **disposizioni per il superamento delle misure antiCovid-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza**

*Gentili Genitori e Personale scolastico*,

il decreto del 24 marzo 2022, n.24 e le note del Ministero dell’Istruzione successive (MI 410/2022; MI 620/2022) introducono delle novità nelle misure di contrasto all’epidemia da Covid-19.

**Isolamento – auto sorveglianza**

Il D.L. 24/2022 non fa più alcun riferimento all’istituto della quarantena; continua a prevedere, invece, l’istituto dell’ISOLAMENTO (divieto di mobilità dalla propria abitazione fino a guarigione) per persone positive al SARS-CoV-2 e il provvedimento di AUTOSORVEGLIANZA per coloro che hanno avuto contatti stretti con positivi, che consiste nell’obbligo di indossare dispositivi di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con positivi e di effettuare un test antigenico alla prima comparsa dei sintomi.

**Didattica a distanza**

Gli alunni in isolamento in seguito all’infezione da SARS-CoV-2 possono seguire l’attività scolastica nelle modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia accompagnata da specifica certificazione medica. La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata all’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o autosomministrato con esito negativo. Se il test è autosomministrato, l’esito negativo è attestato con una autocertificazione.

**Valutazione**

Nell’anno scolastico 2021/2022, è valida sia la valutazione degli apprendimenti oggetto dell’attività didattica in presenza sia la valutazione degli apprendimenti oggetto dell’attività didattica a distanza.

**Accesso a scuola**

Per accedere ai locali scolastici:

* è necessario l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva;
* è raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
* è vietato accedere se positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°C;
* i soggetti esterni, fino al 30 aprile, devono possedere ed esibire la certificazione verde base.

**Dispositivi di protezione**

Fino al 30 aprile 2022, per i lavoratori sono considerati DPI le mascherine chirurgiche;

Fino al 30 aprile 2022 è obbligatorio indossare mascherine di tipo FFP2:

* per i mezzi di trasporto;
* per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto.

Non hanno l’obbligo di indossare mascherine:

* i bambini di età inferiore ai sei anni;
* le persone con disabilità incompatibili con l’uso della mascherina;
* i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

**Uscite didattiche e green pass**

È prevista la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

* Dal 1° aprile al 30 aprile, è necessario il Green Pass base per i trasporti;
* Dal 1° aprile al 30 aprile, è necessario il Green Pass rafforzato per accedere a:

piscine, palestre, sport di squadra e di contatto; convegni; centri culturali e ricreativi; centri estivi

**Riunioni**

Dal 1° aprile le sedute degli organi collegiali si svolgono in presenza, salvo diversa disposizione di regolamenti interni della scuola; il Gruppo di lavoro per l’inclusione deve svolgere le attività in presenza.

**Obbligo vaccinale del personale scolastico**

La vaccinazione con tre dosi continua a costituire requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative del personale scolastico. L’eventuale accertamento dell’inadempimento non determina, però, la privazione del diritto del dipendente a fornire la prestazione lavorativa, mentre permane la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro irrogata dal Ministero della Salute.

**Lavoro agile e congedi ai sensi dell’art.9 del D.L. 146/2021**

Non è stato prorogato l’art.26, c.2-bis del D.L. 18/2020 che introduceva il lavoro agile e non sono stati prorogati i congedi parentali previsti dal DL 146/2021.

**Assenza per malattia da Covid-19**

Il periodo trascorso in malattia o in quarantena dai dipendenti delle amministrazione pubbliche, dovuto al Covid-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

**Assenza per vaccinazione**

L’assenza dal lavoro del personale scolastico per la somministrazione del vaccino non determina alcuna decurtazione del trattamento economico.

Grazie per l’attenzione.

Distinti saluti

La dirigente scolastica